



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\* \* \* \* \*

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

## DETERMINAZIONE N. 37 IN DATA 20-04-2020

**OGGETTO: Avvio procedura mobilità volontaria per copertura di un posto di Agente di Polizia Locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.**

Responsabile: Segretario Comunale Elisa Chiari

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 2-2019 del 29.03.2019 e n. 6-2019 del 01.08.2019 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 14.03.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 21.01.2020 avente per oggetto "approvazione PEG provvisorio anno 2020";

#### PREMESSO che:

- l'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che: "*Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano*

*triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4" [piano triennale dei fabbisogni di personale];*

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato la revisione del piano triennale del fabbisogno di personale, stabilendo di procedere, nei limiti delle possibilità concesse dalla normativa vigente alle seguenti assunzioni di personale per l'anno 2020:
  - MOBILITA' PER AGENTE POLIZIA LOCALE CATEGORIA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

VISTO l'art. 1, comma 102 L. 30.12.2004 n. 311 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

CONSIDERATO che dall'anno 2013, questo Ente è sottoposto alle regole del patto di stabilità e che la normativa di riferimento per stabilire il limite della spesa di personale è quella prevista dall'art. 1 comma 557, della legge 29 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni;

RICHIAMATI:

- L'art. 30 comma 2-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che stabilisce che *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere"*;
- L'art. 34 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale disciplina la Gestione del personale pubblico in disponibilità e, in particolare il comma 6, come modificato dall'art. 3, comma 9, lettera a) della legge 56 del 2019, a mente del quale: *6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. [...]*
- L'art. 34-bis del medesimo decreto, il quale testualmente recita: *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, [...], prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di*

*lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.*

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che stabilisce che gli Enti soggetti al patto di stabilità devono contenere le spese di personale nei limiti del corrispondente ammontare della media del triennio 2011/2013;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, cd. *Legge concretezza*, che prevede: [...], *al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.*
- l'art.1 comma 10-octies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - decreto *Milleproroghe* - secondo cui: *"A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo".*

DATO ATTO che il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione attuativo della disposizione normativa contenuta nel Decreto *Milleproroghe* non è ancora stato adottato e, pertanto, la pubblicazione degli eventuali bandi di mobilità può essere eseguita con le modalità ordinarie previste prima della modifica normativa intervenuta;

RITENUTO, nonostante l'assenza di obbligo in questo senso disposta dal DL *concretezza*, di procedere all'approvazione e pubblicazione di un bando di mobilità volontaria, come da indicazione della Giunta contenuta nella succitata Deliberazione di approvazione del fabbisogno di personale;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 del citato art. 30 le amministrazioni devono fissare preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicando sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

DATO ATTO che il Comune di Zone:

- ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale con deliberazione di G.C. n. 11 del 18.02.2020, e aggiornata con la citata deliberazione di G.C. n. 30 del 17.04.2020;
- ha effettuato, con il medesimo atto la ricognizione delle eccedenze e di eventuale personale soprannumerario, con esito negativo;
- ha conseguito un saldo non negativo tra entrate e spese finali;

- ha trasmesso nei tempi e con le modalità previste le certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1 co. 723 della L. 208/2015;
- ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con deliberazione di C.C. n. 4 del 14.03.2020 e il Rendiconto d'esercizio 2018 con deliberazione di CC n. 10 del 30.04.2019;
- attua il contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013,

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, è caratterizzato da rischio elevato e rilevato che, con riferimento agli adempimenti ivi prescritti, risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

tutto ciò premesso;

## D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di avviare il procedimento per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente polizia locale categoria C del vigente CCNL provvedendo, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria per 30 giorni a partire dalla data di esecutività della presente determinazione;
3. di approvare l'Avviso pubblico di mobilità volontaria, allegato alla presente sub lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con nota protocollo n. 20200001443 del 20.04.2020 è stata trasmessa la richiesta di cui all'art. 34 e 34-bis all'Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro e al Ministero della funzione pubblica, per verificare l'esistenza di personale idoneo da ricollocare;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che la spesa presunta per l'anno 2020 trova adeguata copertura agli appositi capitoli di spesa relativi alla retribuzione e oneri previdenziali del personale dipendente del bilancio 2020/2022, e che vengono rispettati i limiti di spesa del personale: la spesa annuale è inferiore alla spesa di personale media sostenuta nel triennio 2011-2013;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

8. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Zone;
9. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari